COMUNE

DI

RIVALTA DI TORINO



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA della

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

I.M.U.

INDICE

ART. 1 Oggetto del Regolamento	3
ART. 2 Assimilazione delle pertinenze all'abitazione principale	3
	4
ART. 4 Definizione di contratto di locazione agevolato	4
ART. 5 Importi minimi di versamento	5
ART. 6 Entrata in vigore	5

ART. 1

Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento, predisposto in esecuzione dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, è adottato per disciplinare l'imposta municipale propria I.M.U. di cui agli articoli 8, 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e s.m.i. e all'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, nelle parti demandate all'istituto regolamentare.
- 2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.

ART. 2

Assimilazione delle pertinenze all'abitazione principale

- 1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il titolare di diritto reale sulla abitazione principale coincida con il titolare di diritto reale sulla pertinenza, anche in quota parte.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, limitatamente ad una unità per ciascuna categoria catastale, compresa esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 ed a condizione che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla abitazione stessa.
- 3. Alle pertinenze assimilate ad abitazione principale di cui ai commi precedenti si applica l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la prevista detrazione si applica, fino a concorrenza del suo ammontare, al complesso dell'imposta dovuta sia per l'abitazione principale che per la pertinenza.
- 4. Spetta al contribuente comunicare per iscritto al comune impositore gli estremi delle unità immobiliari, diverse dall'abitazione principale, che, ai fini dei commi precedenti, assumono la condizione di pertinenza assimilata. La comunicazione deve essere contestuale alla dichiarazione od alla denuncia di variazione.

ART. 3

Definizione di uso gratuito

- 1. Si considerano unità immobiliari concesse in uso gratuito quelle a disposizione di parenti in linea retta di primo grado, che rispettino i seguenti requisiti:
 - a) l'unità immobiliare concessa in uso gratuito sia adibita ad abitazione principale del parente in linea retta di primo grado;
 - b) il parente beneficiario non sia proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, anche parziale, dell'unità immobiliare concessa in uso gratuito.
- 2. L'uso gratuito è ammesso per una sola unità immobiliare e pertinenze concessa ad un solo parente in linea retta di primo grado.
- 3. E' fatto obbligo al contribuente di comunicare per iscritto al comune impositore gli estremi dell'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti, attestando che l'unità immobiliare stessa è adibita ad abitazione principale del concessionario ed indicando contestualmente le generalità ed il grado di parentela del concessionario stesso. La comunicazione deve essere contestuale alla dichiarazione od alla denuncia di variazione.

<u>ART. 4</u>

Definizione di contratto di locazione agevolato

- 1. Si considerano contratti di locazione agevolati quelli stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 9/12/1998 n. 431 ed adibiti ad abitazione principale dal locatario o ai sensi delle convenzioni edilizie stipulate per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata residenziale, soggetti a finanziamenti pubblici promossi da bandi regionali, il cui canone di locazione è stabilito uguale o inferiore al 3% del prezzo di prima cessione, soggetto ad aggiornamenti, così come previsto e determinato dalla convenzione edilizia stessa.
- 2. E' fatto obbligo al contribuente di consegnare copia del contratto stipulato all'ufficio tributi del comune.

<u>ART. 5</u>

Importi minimi di versamento

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi per importi annui inferiori a euro 5,00 comprensivi di eventuali sanzioni e interessi.

ART. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.